

Dichiarazione di variazione IMU enti non commerciali

Con la Legge n. 147/2013 – Legge di Stabilita 2014 – al comma 719 viene stabilito che ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) **gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro il termine del 30/9/2014 previsto dal [Decreto Ministeriale 26 giugno 2014](#) deve essere presentata la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013.**

Le specifiche tecniche per trasmettere telematicamente la dichiarazione IMU TASI degli Enti non commerciali sono contenute nel [Decreto Ministeriale del 4 agosto 2014](#) e relativo [Allegato A](#).

Si ricorda che con la risoluzione n. 1/DF dell'11/1/2013 il Dipartimento delle Finanze fa presente che gli **enti non commerciali** (anche relativamente agli immobili esenti nel 2012) non dovevano presentare la dichiarazione IMU approvata con D.M. Del 30/10/2012 per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, ma secondo apposito modello dichiarativo.

Pertanto gli Enti non commerciali dovranno comunque distintamente dichiarare:

- gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'art.91-bis del D.L. n. 1/2012 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, che prevede quando possibile l'accatastamento autonomo dell'unita immobiliare con utilizzazione mista;
- gli immobili esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonché gli immobili per i quali l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

VERSAMENTO IMU

Il versamento è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 ovvero con il Mod. F/24 **in tre rate**.

Le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, con scadenza

- entro il 16 giugno;
- entro il 16 dicembre;

la terza ed ultima rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta:

entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento ovvero entro il 16/6/2015.

Restano comunque valide le modalità di pagamento con compensazione sia con un credito erariale sia con un credito IMU maturato dalla dichiarazione presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dal 1° gennaio 2014.